Deloitte.
Legal

Diritto Amministrativo

Centro di Eccellenza di Diritto Amministrativo (CEDA)

La motivazione dell’annullamento in autotutela e il principio del risultato

settembre 2025

La motivazione dell'annullamento in autotutela e il principio del risultato

Nota a Consiglio di Stato, sez. IV, 22 luglio 2025, n. 6495

Roberto Lippolis – Associate, Deloitte Legal

1. Introduzione

La quarta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza in commento del 22 luglio 2025, n. 6496, affronta un tema centrale in materia di appalti pubblici: l'annullamento in autotutela di un'aggiudicazione.

Al riguardo, il giudice amministrativo ha chiarito che il semplice richiamo al ripristino della legalità violata non è condizione sufficiente a motivare il provvedimento di annullamento in autotutela, rendendosi necessaria, invece, la dimostrazione di un interesse pubblico concreto e attuale, bilanciato con l'affidamento dei concorrenti e con il principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023 (il "**Codice**").

2. Contesto normativo

La vicenda esaminata dal Consiglio di Stato si colloca nell'ambito delle novità normative introdotte dal Codice, tra le quali meritano certamente attenzione:

a) l'affermazione del principio del risultato (art. 1), destinato a orientare in via prioritaria l'esercizio della discrezionalità amministrativa;

b) la distinzione tra esecuzione anticipata del contratto (art. 50, comma 6) ed esecuzione in via d'urgenza (art. 17, comma 9), da cui deriva conseguentemente una diversa modalità – da parte della stazione appaltante – di svolgimento dei controlli sui requisiti dichiarati dagli operatori economici;

c) il rafforzamento della disciplina dell'autotutela (artt. 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge n. 241/1990), che richiede una motivazione concreta e puntuale sull'interesse pubblico perseguito.

Ebbene, la sentenza offre importanti spunti di riflessione sotto questi profili, interpretando l'autotutela secondo il paradigma dell'"amministrazione di risultato", volto a conciliare il rispetto della legalità formale con il conseguimento effettivo dell'interesse pubblico sostanziale.

3. La sentenza del Consiglio di Stato

La vicenda trae origine dal provvedimento di annullamento in autotutela di una procedura di gara indetta dal Consorzio di Bonifica.

Quest'ultimo, infatti, ha agito in autotutela ritenendo che la società aggiudicataria non disponesse degli impianti di smaltimento rifiuti in discarica (D1), considerati dalla stazione appaltante un requisito essenziale di partecipazione.

All'esito del giudizio, tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo l'operato della stazione appaltante sulla base, in particolare, di due profili.

In primo luogo, il giudice amministrativo ha rilevato un evidente difetto di motivazione: l'atto di autotutela si limitava a richiamare genericamente l'esigenza di ripristinare la legalità, senza dare conto delle concrete ragioni di interesse pubblico che avrebbero giustificato l'annullamento. Una carenza tanto più rilevante se si considera il lungo lasso di tempo – circa nove mesi – intercorso dall'aggiudicazione, durante il quale l'amministrazione aveva persino affidato in via provvisoria il servizio alla stessa società poi esclusa.

In secondo luogo, il Consiglio di Stato ha censurato l’erronea interpretazione della documentazione di gara, giudicando l’esclusione eccessivamente formalistica. L’offerta della concorrente, pur non menzionando impianti D1, garantiva comunque il ricorso a strutture di trattamento e recupero idonee a realizzare, in concreto, lo smaltimento richiesto, con una soluzione potenzialmente anche più coerente con i principi ambientali sottesi alla disciplina dei rifiuti.
Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha valorizzato l’art. 1 del d.lgs. 36/2023, richiamando il principio del risultato come criterio guida: le stazioni appaltanti devono privilegiare, nel bilanciamento tra legalità e buon andamento, la soluzione che meglio assicuri il perseguimento dell’interesse pubblico, evitando che il formalismo procedurale ostacoli la realizzazione dell’obiettivo sostanziale della gara.

4. Osservazioni

La pronuncia conferma che l'autotutela è un potere eccezionale, da esercitare con prudenza e motivazioni adeguate. Non può essere ridotta a un semplice strumento di ripristino della legalità, ma deve fondarsi su un interesse pubblico concreto e attuale.

Pertanto, **l'esercizio del potere di autotutela richiede una motivazione effettiva sull'interesse pubblico prevalente e deve tener conto del principio del risultato quale criterio prioritario di valutazione della discrezionalità amministrativa** (art. 1 d.lgs. 36/2023).

Tale orientamento si inserisce in continuità con la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., 16 luglio 2024, n. 132; id. 30 maggio 2025, n. 77) e con i più recenti arresti del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. III, 15 novembre 2023, n. 9812; id. sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924), che hanno ribadito la centralità del principio del risultato come parametro di legittimità sostanziale dell'azione amministrativa. Ne consegue che, per le stazioni appaltanti, la sentenza impone di motivare con chiarezza l'interesse pubblico che giustifica l'autotutela, di verificare la coerenza della scelta con il risultato perseguito dalla procedura e di considerare l'affidamento maturato dagli operatori economici, pur senza attribuirgli carattere decisivo.

5. Conclusioni

La sentenza rappresenta un passaggio significativo verso una visione sostanziale dell'amministrazione.

L'autotutela resta possibile, ma richiede motivazioni rafforzate e un bilanciamento effettivo tra legalità formale e interesse pubblico concreto.

L'esplicito richiamo al principio del risultato segna un cambio di paradigma: la discrezionalità amministrativa deve orientarsi al conseguimento dell'obiettivo della gara, evitando che formalismi procedurali vanifichino l'interesse pubblico.

Le stazioni appaltanti sono quindi chiamate ad assumere decisioni più trasparenti, proporzionate e coerenti con la finalità dei contratti pubblici, in linea con l'art. 97 Cost. e con i principi del Codice.

Autore

Roberto Lippolis

Associate| Public and Administrative Law

Email: rlippolis@deloitte.it

Comitato Scientifico

Francesco Paolo Bello

Partner | Public and Administrative Law

Email fbello@deloitte.it

Prof. Piergiuseppe Otranto

Senior Of Counsel | Public and Administrative Law

Email potranto@deloitte.it

Andrea Bergamino

Managing associate | Port, Shipping & transport

Email abergamino@deloitte.it

Andrea Carafa

Senior associate | Public and Administrative Law

Email acarafa@deloitte.it

Mattia Mescieri

Senior associate | Public and Administrative Law

Email mmescieri@deloitte.it

Sebastiano Santarelli

Senior associate | Public and Administrative Law

Email sesantarelli@deloitte.it

Prof. Giacomo Gargano

Partner | Public and Administrative Law

Email ggargano@deloitte.it

Luca Amicarelli

Of Counsel | Public and Administrative Law

Email lamicarelli@deloitte.it

Emanuele Bottazzi

Managing associate | Public and Administrative Law

Email ebottazzi@deloitte.it

Danilo De Benedittis

Senior associate | Public and Administrative Law

Email ddebenedittis@deloitte.it

Elena Mitzman

Senior associate | Public and Administrative Law

Email emitzman@deloitte.it

Andrea Antonio Talivo

Managing associate | Public and Administrative Law

Email atalivo@deloitte.it

Deloitte.
Legal

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, società a responsabilità limitata di diritto inglese (“DTTL”), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL (denominata anche “Deloitte Global”) e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e reciprocamente indipendenti. DTTL non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l’informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all’indirizzo www.deloitte.com/about.

Deloitte Legal individua le entità del network Deloitte che forniscono consulenza legale professionale. In Italia, tale entità è denominata Deloitte Legal - Società tra Avvocati a Responsabilità Limitata.
La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo né alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso Deloitte Legal - Società tra Avvocati a Responsabilità Limitata, per i danni derivanti a terzi dall’aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall’aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

©2025 Deloitte Legal Società tra Avvocati a Responsabilità Limitata Società Benefit